



Libera Università degli Studi di Enna “Kore”

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA REGOLAMENTO

Emanato con D.P. n. 233 del 30/12/2011

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali. Possono svolgersi in modalità telematica le sedute di tutti gli organi di Facoltà e Dipartimento e di tutti gli organi collegiali centrali, con esclusione di quelle del Consiglio dell'Università.

Art. 2. Definizione

Sono definite sedute in modalità telematica, o semplicemente “sedute telematiche”, le riunioni che, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti dell'organo nel numero necessario previsto per la trattazione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, prevedano la possibilità che uno o più dei partecipanti intervengano a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra di loro, da quello nel quale il presidente abbia fissato la sede della riunione. I luoghi diversi possono trovarsi nell'ambito dello stesso comune o in qualsiasi altra località in Italia e all'estero.

Art. 3. Condizioni tecniche minime

La partecipazione alle sedute per via telematica implica, per chi vi accede, la disponibilità di idonee attrezzature di collegamento simultaneo, o almeno in consecutiva, con tutti gli altri partecipanti alla seduta, ovunque essi si trovino. Le tecnologie adottate devono consentire la comunicazione immediata a due vie e devono essere pertanto disponibili, con analoghe strumentazioni, presso le diverse sedi collegate o almeno in coppie di sedi dotate di possibilità di commutazione da una tecnologia ad un'altra. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la riservatezza delle comunicazioni entro limiti ragionevoli e consentire a tutti i partecipanti la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) sottoscrizione dello stesso identico verbale.

Si considera tecnologia particolarmente idonea quella della teleconferenza, mentre si assume come tecnologia minima quella basata su apparecchiature fax. Un partecipante che utilizzi il fax può commutare il contenuto ricevuto in modalità elettronica e viceversa, al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione tra tutti i partecipanti. Il telefono può essere utilizzato per supportare le sedute telematiche e in particolare per accertare l'intervento dei partecipanti alla riunione, ma non per l'espressione del voto o per sottoscrizione del verbale.

Art. 4. Svolgimento delle sedute

Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal rispettivo presidente, che ne regola lo svolgimento e può ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. Il presidente è assistito da un segretario verbalizzante. E' compito del segretario della seduta accertare, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, l'intervento del numero

necessario o legale dei membri e la sussistenza delle condizioni minime di partecipazione. Di tale sussistenza va dato atto nel verbale con la specificazione delle tecnologie in possesso di ciascuno degli intervenuti.

Art. 5. Sottoscrizione del verbale

I verbali delle riunioni telematiche devono essere approvate seduta stante. Non è consentita l'approvazione nella seduta successiva.

Art. 6. Norme di rinvio

Il presente Regolamento non modifica in alcun modo il Regolamento generale di Ateneo e le previsioni in esso contenute a proposito delle modalità di convocazione, del numero legale, della composizione variabile del quorum in talune sedute e delle altre norme applicative dello Statuto di autonomia dell'Università. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Presente Regolamento valgono le norme dettate dal Regolamento generale di Ateneo.